



**Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti**

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI , LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE,  
E PER L'INTERMODALITÀ

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 83 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto, 2008 n. 133 inteso a coniugare l'abrogazione del sistema tariffario in materia di autotrasporto delle merci per conto di terzi con l'esigenza di garantire che le relative operazioni si svolgano nel rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale assicurando che il corrispettivo a favore dell'impresa di autotrasporto non possa essere convenuto in spregio all'osservanza di parametri di sicurezza indispensabili per il corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di cose;

VISTO l'articolo 12, comma 20 del decreto legge n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012 ai sensi del quale la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, sono stati soppressi con decorrenza 28 luglio 2012 con conseguente assegnazione dei relativi compiti in capo alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità;

VISTA la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 settembre 2014 n. C-162/13 con la declaratoria di non conformità della su citata normativa sui costi minimi con la normativa comunitaria, *“perché l'articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3 TUE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo di servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi di esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati”*;

CONSIDERATO che, conseguentemente, non possono ritenersi conformi ai principi comunitari in materia di libertà di concorrenza e di mercato gli atti dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto con specifico riferimento alla metodologia di calcolo adottata dall'Osservatorio medesimo con delibera n. 18/OS/CGA del 13 giugno 2012 con la partecipazione anche di organismi privati;

CONSIDERATO, inoltre, che l'assenza di meccanismi atti ad impedire ai rappresentanti delle organizzazioni private rappresentative delle imprese interessate di agire nell'esclusivo interesse della categoria, non garantiva l'imparzialità delle relative deliberazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che, sulla scorta della Sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2014, nel mutato contesto normativo, ha previsto la pubblicazione, ad opera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto, abrogando, quindi, la disciplina dei *“costi minimi dell'autotrasporto”* recata dall'articolo 83 bis del decreto

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 113 sia nella parte metodologica che nella parte in cui detti costi venivano considerati cogenti; CONSIDERATO che in data 24 febbraio 2015 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proceduto con una prima pubblicazione nel proprio sito *internet* dei valori di riferimento dei costi di esercizio;

VISTO il parere reso in data 15 aprile 2015 con il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza nell'applicazione della disposizione dianzi richiamata, ha invitato l'Amministrazione a porre in essere le misure ritenute più opportune e adeguate a ripristinare corrette dinamiche concorrenziali nel settore dell'autotrasporto di merci in conto di terzi e a non pubblicare le tabelle dei *"valori di riferimento"*;

VISTA l'ordinanza del 21 giugno 2016 con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha precisato che l'art. 101 TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 3, *"deve essere interpretato nel senso che il medesimo non osta ad una normativa nazionale in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore ai costi minimi di esercizio determinati da una amministrazione nazionale"*;

VISTO il parere reso in data 8 febbraio 2017 con il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel prendere atto dell'Ordinanza testé richiamata, ai fini dell'ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 250 della legge 1910/2014, ha esortato l'Amministrazione ad effettuare *"una rilevazione dei costi di esercizio in modo da definire un sistema di forcelle il più ampio possibile, evitando di individuare valori dettagliati per ogni singola voce di costo medio bensì provvedendo ad aggregare le singole voci di costo omogenee, procedendo, altresì, per i motivi ivi esposti, ad eliminare ogni riferimento al "costo dell'organizzazione"*;

VISTA la sentenza n. 47 del 7 febbraio 2018 con la quale la Corte costituzionale ha chiarito che l'articolo 83 bis commi 1,2,3,6,7,8,10 e 11 della legge n. 133/2008 non si pone in contrasto con i principi costituzionali avuto riguardo al principio che un interesse di ordine generale (la sicurezza della circolazione stradale) può legittimare una limitazione alla libertà negoziale delle parti, principio di rango costituzionale anch'esso;

VISTA la nota n. 3040 del 24 gennaio 2020 con cui il Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere in ordine ad uno schema metodologico elaborato al fine di pervenire alla definizione dei costi indicativi di riferimento;

VISTO il parere in data 26 febbraio 2020, n. AS 1654 con il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha ritenuto *"che i valori di riferimento siano definiti in misura sufficientemente ampia sulla base di forcelle che tengano conto di un valore minimo e un valore massimo, a seguito di valutazioni oggettive"*;

CONSIDERATO che con il citato parere AS 1654 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto che i valori di riferimento dovranno essere definiti da un soggetto *"terzo"*, alla condizione che lo stesso sia a tutti gli effetti indipendente e professionalmente idoneo a tale compito;

VISTA la nota prot. n. 3044 del 13 febbraio 2020 con la quale la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, facendo seguito alla nota prot. n. 3040 del 24 gennaio 2020 del Capo di Gabinetto, in mancanza di uno specifico capitolo di spesa dedicato agli studi in favore del settore ed in assenza di disponibilità finanziarie, ha chiesto al Presidente del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di avviare le procedure per l'individuazione del soggetto idoneo ad assolvere il suddetto incarico;

CONSIDERATO che si è provveduto ad affidare a soggetto terzo l'incarico di redazione di uno studio che, nel rispetto di quanto evidenziato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e attraverso l'analisi di tutti gli input produttivi, individuasse i costi che le imprese di

autotrasporto sostengono per lo svolgimento dei servizi di trasporto determinandone il valore chilometrico sotto forma di forcelle;

VISTA la nota prot. n. 2573 dell'8 settembre 2020 con la quale il Presidente del citato Comitato ha trasmesso all'On.le Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità gli elaborati finali dello "*Studio per la rilevazione dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa italiana di autotrasporto merci per conto di terzi*" ai fini della pubblicazione dei costi di riferimento ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge n.190 del 23.12.2014, precisando che "*fermo restando quanto previsto nello studio, si precisa che per quanto riguarda i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, utilizzati per lo più nel trasporto di ultimo miglio in ambito urbano e con percorrenza inferiore ai 100 Km, la remunerazione del servizio potrebbe essere effettuata tenendo conto del fattore tempo impiegato senza utilizzare il parametro costi*"

CONSIDERATO che tali elaborati rispondono alle indicazioni contenute nel parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ferma restando la natura non cogente dei costi indicativi di riferimento;

## DECRETA

### Articolo unico

1. Ferma rimanendo la natura non cogente dei valori dei costi di esercizio di cui al presente decreto conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai pareri resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché alla giurisprudenza richiamata nelle premesse, si dispone in ordine alla pubblicazione nel sito *web* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella pagina dedicata all'autotrasporto di merci delle tabelle allegate, quali parti integranti al presente decreto.
2. Si fa comunque riserva, ove necessario, di procedere con eventuali aggiornamenti dei valori dei costi.

Dott. Vincenzo Cinelli